

**Università degli Studi
di Messina
e
RiconnexiaSrls**

Tra

la **Riconnexias.r.l.s.**, con sede presso il Polo Universitario dell'Annunziata, Dipartimento di Scienze Veterinarie, Viale Annunziata, 98168 Messina, capitale sociale euro 1'000- i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Messina, 03411540838 (*di seguito più semplicemente "Riconnexia o Società"*), in persona del Suo Amministratore Unico e rappresentante legale, Dott. Giorgio Donato, nato a Messina (ME) l'8settembre1978, e domiciliato per la carica c/o la sede della Società,

e

l'**Università degli Studi di Messina** (*di seguito Università*), con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, C.F.80004070837, rappresentata ai fini del presente atto dal Rettore p.t., Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972 e domiciliato per la carica presso l'Università

(*congiuntamente denominate le "Parti" e singolarmente la "Parte"*)

PREMESSO che:

- Il 17 giugno 2016 tra le Parti è stata stipulata una convenzione (prot. Nr. 43747), ai sensi del D.Lgs nr. 297 del 27 luglio 1999 e il D.M. nr. 593 del 8 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni, per l'attivazione di uno spin-off, all'interno del "**Dipartimento di Scienze Veterinarie**", finalizzato ad attività di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico nei riguardi delle industrie agroalimentari anche grazie l'erogazione di servizi innovativi basati sull'elaborazione di una piattaforma informatica e sull'impiego di algoritmi predittivi inerenti la microbiologia e la sicurezza alimentare;
- nelle sedute del 12 novembre 2019, gli Organi collegiali di Ateneo hanno preso atto nonché approvato il parere favorevole espresso dalla Commissione Spin off in data 13/09/2019 in ordine alla proroga del periodo di incubazione dello spin-off "Riconnexia" fino al 17/06/2021;
- con il D.lgs. n. 19 del 2012 e il D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 è stata istituzionalizzata tra le attività degli atenei "**la terza missione**";
- l'Università, in attuazione della "*c.d. terza missione*" ed ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 3 dello Statuto dell'Università, organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione, predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale;
- uno dei compiti fondamentali dell'Università, nel contesto della terza missione, è la verifica e l'incentivazione delle relative attività, nonché il consolidamento e l'ampliamento delle forme di interazione con il territorio;
- l'attività di Riconnexia è stata inserita tra quelle di "**terza missione**" del Dipartimento di Scienze Veterinarie per l'A.A. 2019/2020;
- la collaborazione tra le Parti ha prodotto tra gli altri i seguenti risultati:
 - Partecipazione di Riconnexia quale partner a sostegno di un dottorato di ricerca industriale finanziato nell'A.A. 2019/2020 (CODICE: DOT1314842 - CUP: J64119000970007)
 - Supporto all'attività di 6 dottorandi e un master assistant provenienti da tre paesi extracomunitari;
 - Supporto all'attività didattica e di ricerca dei docenti del SSD VET/04
- la valorizzazione della ricerca — intesa come insieme delle attività attraverso le quali la conoscenza prodotta con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in conoscenza produttiva, suscettibile di applicazioni economiche e commerciali — si svolge attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali, e richiede una sistematica interazione con soggetti diversi;
- in particolare, ai sensi dell'art 4, comma 3, dello Statuto dell'Università "*l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associati.*";
- Riconnexia e l'Università hanno, rispettivamente, a disposizione risorse strumentali per la ricerca che, se condivise, consentiranno di contenere i costi di investimento e di ridurre i tempi per lo sviluppo dei propri obiettivi di ricerca;

- Riconnexia collabora, mediante attività di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, con diverse aziende agroalimentari del territorio nazionale, potendo fungere da intermediario territoriale per le attività di ricerca e didattiche dell'Università e più specificamente, del Dipartimento di Scienze Veterinarie;
- l'Università ha interesse a fruire della competenza ed esperienza maturata dal personale di Riconnexia al fine di accrescere la solidità scientifica in materia per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di didattica e ricerca e, a sua volta, Riconnexia ha manifestato la propria volontà a portare avanti un rapporto pubblico-privato di collaborazione;
- le Parti, pertanto, intendono continuare la loro collaborazione scientifica al fine di perseguire e realizzare, ciascuna per quanto di competenza e nel rispetto dei propri compiti e delle proprie finalità, l'interesse comune alla migliore fruizione delle rispettive strutture ed attrezzature di ricerca;
- a tal fine si rende necessaria la stipula di una nuova convenzione (che determina il venir meno di quella già stipulata il 17 giugno 2016) per regolamentare la reciproca collaborazione scientifica tra le Parti, per lo svolgimento di specifici programmi di ricerca che saranno condotti all'interno dei Locali, anche attraverso la cooperazione tra il rispettivo personale nonché la condivisione delle attrezzature di ognuna;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Premesse ed allegati

1.1 Quanto riportato nelle premesse e nei documenti qui allegati, costituisce parte integrante, essenziale e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Finalità e Oggetto

2.1 Con la presente convenzione Riconnexia e l'Università intendono disciplinare i termini e le modalità di una reciproca collaborazione, finalizzata allo svolgimento, all'interno dei Locali di cui all'Allegato n. 1, di attività di ricerca e sviluppo su processi e prodotti, trasferimento tecnologico e attuazione di servizi innovativi, nell'ambito della qualità e della sicurezza alimentare. Lo svolgimento delle attività congiunte o di comune interesse avverrà nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuna Parte e in stretta rispondenza e conformità alle normative vigenti.

2.2 A tal fine l'Università, nei termini ed alle condizioni di cui al presente accordo, concede in comodato d'uso a Riconnexia, che negli stessi termini e condizioni accetta, la disponibilità dei Locali situati all'interno del Dipartimento di Scienze Veterinarie (**siti al livello 2, Corpo B e C**), individuati dall'Allegato n. 1;

2.3 Riconnexia, in esecuzione della presente convenzione e nel rispetto della normativa vigente, potrà consentire l'accesso ai Locali e condividere l'uso della propria strumentazione, ma non delle attrezzature dell'Università, con i soggetti pubblici e/o privati con i quali nel tempo intratterrà rapporti di collaborazione per la ricerca scientifica.

2.4 Nei Locali, opereranno stabilmente, altresì, i docenti universitari (di cui all'elenco – Allegato n. 2 - alla presente) per lo svolgimento della loro attività di ricerca istituzionale.

Art. 3 Impegni dell'Università

Ai fini di cui al precedente art. 2, l'Università si impegna, per quanto di propria competenza, a:

3.1 concedere in uso i banchi, impianti, arredi e strumenti, presenti nei Locali, (come specificati nell'All. n. 3);

3.2 delegare, in forza del presente atto, la Società ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, registrazioni e qualifiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività, previa comunicazione e nulla osta dell'Università e salva una diversa valutazione di quest'ultima in seguito a sopravvenute esigenze;

3.3 consentire l'accesso presso i Locali, nel rispetto della relativa normativa vigente, a tutti i soggetti pubblici e/o privati con i quali la Società intrattiene e/o intenderà intrattenere rapporti di collaborazione nelle attività di ricerca scientifica, ed autorizzare la stessa a stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche con il coinvolgimento dell'Università stessa;

3.5 consentire l'accesso presso i Locali, in via non esclusiva e nel rispetto della relativa normativa vigente, al personale individuato dalla Società, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 della presente convenzione; nonché consentire agli stessi, specificatamente individuati in protocolli d'intesa da stipularsi di volta in volta, l'utilizzo (unicamente sempre per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione), delle attrezzature di ricerca e delle strumentazioni di proprietà dell'Università diverse da quelle dell'allegato 3, ferma restando la responsabilità della Società connessa al loro utilizzo, alla loro conservazione e custodia;

3.6 rispettare la normativa vigente, con specifico riferimento alle condizioni di sicurezza e prevenzione dei rischi sul lavoro, relativamente ai suindicati locali ove opererà il personale della Società e fornire adeguate istruzioni e disposizioni al personale della Società;

3.7 rispettare la normativa vigente, con specifico riferimento alle condizioni di sicurezza e prevenzione dei rischi sul lavoro, relativamente ai suindicati locali ove opererà il personale della Società e fornire adeguate istruzioni e disposizioni al personale della Società;

3.8 provvedere al pagamento delle spese per le utenze di Locali (quali, a titolo esemplificativo, idriche, elettriche, termiche, telefoniche);

3.9 provvedere a propria cura e spese alla vigilanza e alla pulizia dei Locali;

3.10 assumersi in carico le spese per la manutenzione e gestione ordinaria e straordinaria dei Locali, degli arredi degli impianti e degli strumenti di proprietà dell'Università, utilizzati dal personale docente e dagli studenti, anche tramite le spese generali dei progetti UNIME in cui i docenti del gruppo sono coinvolti. Le spese e gli oneri di stipula di polizze assicurative di tali strumentazioni rimarrebbero in capo all'Università;

Art. 4 Impegni di Riconnexia

Ai fini di cui al precedente art. 2, Riconnexia si impegna:

4.1 a predisporre ed a trasmettere alla struttura dell'Ateneo competente in materia di trasferimento tecnologico, entro il termine massimo di 3 mesi dalla data di stipula della presente convenzione (quale condizione di efficacia e a pena di risoluzione automatica della stessa), un Piano di sviluppo triennale in merito alle ricadute in termini di potenziamento e valorizzazione delle attività dell'Ateneo (finanziamento o cofinanziamento di borse di studio e/o di dottorato, contatti per nuove opportunità di ricerca, ecc.).

4.2 alla gestione dei rifiuti speciali prodotti nel contesto della propria attività, mediante sottoscrizione di apposito contratto con ditta esterna;

4.3 ad ottenere, quale soggetto delegato in virtù del presente atto, le necessarie autorizzazioni, registrazioni e qualifiche utili per lo svolgimento della propria attività e alla copertura delle relative spese;

4.4 al rispetto della normativa vigente, delle regole di accesso, di uso e delle condizioni richieste dall'Università per l'utilizzo dei locali da parte del proprio personale;

4.5 al rispetto della normativa vigente, con specifico riferimento alle condizioni di sicurezza e prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro relativamente al proprio personale;

4.6 ad uniformarsi alla regolamentazione dell'Università in materia di accesso di soggetti terzi nei locali e a non fare utilizzare a terzi i beni e gli strumenti di proprietà dell'Università;

4.7 a sollevare e tenere indenne l'Università da qualsiasi danno causato per sua colpa, o per colpa dei suoi dipendenti, o di persone dalla stessa indicate, a persone o cose derivante dall'uso dei Locali e dei beni, strumenti o dall'espletamento di qualsiasi attività ivi svolta, anche su autorizzazione dell'Università;

4.8 a stipulare a tal fine idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per incendio ed altri eventi accidentali, a copertura dei danni ai Locali, ed attrezzature ed impianti ivi presenti;

4.9 a provvedere alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprie attrezzature (di cui all'All. n. 4), inclusi i costi delle polizze assicurative, dell'RSPP, del DVR e tutti i corsi di formazione antincendio e primo soccorso;

4.10 a fornire in via continuativa l'elenco delle persone che opereranno nei Locali;

4.11 a riconsegnare, alla scadenza ovvero in ipotesi di cessazione anticipata della presente convenzione riconducibile ad una delle cause previste dal successivo art. 8 della presente convenzione, i Locali con tutte le migliorie ed addizioni realizzate che potranno essere ritenute dall'Università senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi la Società sin d'ora;

4.12 a consentire al personale docente universitario (come individuato nell'elenco allegato alla presente, All. n. 2) di svolgere stabilmente la propria attività istituzionale di ricerca presso i Locali;

4.13a consentire l'accesso ai Locali e a far utilizzare le proprie attrezzature e strumentazioni ivi allocati (All. n. 4) al personale docente dell'Università (diverso da quello di cui al suindicato elenco), specificatamente individuato in protocolli d'intesa da stipularsi di volta in volta, per determinate attività di ricerca svolte in collaborazione con la Società nonché per attività rivolte agli studenti per tesi sperimentali di laurea, tirocini, tesi di dottorato, ricerche scientifiche da pubblicarsi su riviste indicizzate;

4.14 a consentire l'accesso ai Locali agli studenti per tesi sperimentali di laurea, tirocini, tesi di dottorato, ricerche scientifiche.

Art. 5 Impegni comuni delle parti

Riconnexia e l'Università si impegnano a:

5.1 perseguire le migliori modalità di sinergia tra le stesse, anche mediante l'utilizzo degli specifici strumenti tecnico-scientifici, normativi e contrattuali nonché attraverso la condivisione delle infrastrutture per la ricerca e della progettazione scientifica;

5.2 stipulare, in tale ottica, ulteriori atti e convenzioni, sia tra essi che con altri soggetti pubblici e/o privati, aventi come scopo l'utilizzo, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e dello sviluppo dei nuovi prodotti e/o servizi;

5.3 ad organizzare attività in collaborazione di formazione ove compatibile con le risorse finanziarie a disposizione;

5.4 a condividere i risultati scientifici e le *co-Authorship* delle pubblicazioni dei risultati svolti congiuntamente riferibili ai progetti oltre agli eventuali brevetti derivanti da tali proprietà intellettuali congiunte;

5.5 a facilitare attraverso l'esecuzione della presente convenzione lo sviluppo ulteriore di attività nelle aree scientifiche di interesse comune;

5.6 a porre in essere, ognuna per quanto di competenza, tutte le opportune e necessarie attività di verifica ed aggiornamento in ordine al contenuto degli allegati che potranno essere modificati di comune accordo per iscritto.

Art. 6 Costi

6.1 La Società si farà carico dei propri costi legali e degli altri costi professionali relativi alla negoziazione e alla predisposizione della presente convenzione.

Art. 7 Durata, decorrenza e modifiche

7.1 La presente Convenzione entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione, ha durata di 3 anni, e potrà essere rinnovata mediante accordo scritto tra le parti.

7.2 Con effetti dall'entrata in vigore della presente convenzione, che contestualmente sostituisce la convenzione del 17 giugno 2016 e rinnovata il 12 novembre 2019, verranno meno tutte le pattuizioni stabilite con i precedenti atti intervenuti tra le parti.

7.4 Qualunque modifica alla presente e **agli allegati alla stessa** potrà aver luogo solo mediante atto scritto.

Art. 8 Risoluzione e rimedi giuridici

8.1 Qualora una Parte non adempia le sue obbligazioni, l'altra parte, con riserva di eventuale richiesta di danni, potrà a suo insindacabile giudizio far ricorso ai seguenti rimedi di legge: (i) esecuzione in forma specifica ai sensi dell'articolo 2932 del Codice civile; (ii) intimazione ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile; (iii) clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c..

8.2 Sono fatti in ogni caso salvi gli obblighi assunti ed i diritti acquisiti dalle Parti in data antecedente all'esperimento di uno dei due suindicati rimedi, e ancora non adempiuti.

Art. 9 Obblighi delle Parti

9.1 Ognuna delle Parti è responsabile nei confronti del proprio personale che opererà nelle attività di ricerca oggetto della presente convenzione, per il quale dovrà avere le necessarie coperture assicurative.

9.2 Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

9.3 A tal fine, ognuna delle Parti, in riferimento al proprio personale, dichiara sin d'ora di:

- aver preso conoscenza ed essere in possesso (o, in ogni caso, al momento della consegna) del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e reso disponibile dall'altra parte;
- avere elaborato il proprio documento di valutazione dei rischi, tenendo conto delle attività che andrà a svolgere nei locali e delle attrezzature utilizzate;
- avere il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero di svolgere direttamente tale funzione;
- di avere nominato il responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del D.M. 10.03.1998 (in materia misure di sicurezza antincendio e per l'emergenza sui luoghi di lavoro);
- di assumere ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e all'utilizzo di attrezzature ed impianti;
- di possedere in via diretta i requisiti correlati alla salvaguardia della sicurezza, ovvero che i predetti requisiti sono posseduti dalla figura del responsabile dell'attuazione delle norme di sicurezza, fermo restando il possesso dei requisiti specifici degli addetti antincendio e al primo soccorso.

9.4 Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 10 Foro competente

10.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione saranno risolte in via amichevole, solo ove ciò non sia possibile, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Messina.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

11.1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della presente convenzione.

11.2 Ai fini della presente convenzione e in conformità con le disposizioni in materia di privacy sancite dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni e dal Regolamento 679/2016/UE (di seguito Normativa Privacy), per dati personali (in seguito Dati) deve intendersi qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un elemento identificativo come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome, numero di identificazione, identificativo on-line.

11.3 Le Parti garantiscono che i Dati saranno utilizzati in modo lecito, secondo correttezza e per le sole finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nonché nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative in materia di protezione dei Dati.

11.4 L'Università ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati da contattare all'indirizzo e-mail rpd@unime.it, per qualunque informazione inerente al trattamento dei dati personali. L'informativa riguardante il trattamento dei dati è consultabile all'indirizzo <https://www.unime.it/it/ateneo/privacy>, alla sezione informativa.

Art. 12 Divulgazione e Utilizzazione dei Risultati

12.1 Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente convenzione. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente convenzione avranno carattere riservato e potranno essere protetti mediante deposito di brevetti, divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell'altra Parte. Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e, comunque la Parte interessata sarà tenuta a citare l'accordo nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

Art. 13 Proprietà Intellettuale

13.1 I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Art. 14 Spese ed oneri fiscali

14.1 La presente Convenzione è soggetta a registrazione ed all'imposta di bollo, nella misura fissata al 4° comma dell'art. 5 della tariffa – parte prima, allegata al DPR 131/86, che saranno a carico della Società. La stessa, entro 30 giorni dall'adempimento, dovrà fornirne copia all'Università dell'avvenuta registrazione.

Art. 15 Notifiche

15.1 Tutte le comunicazioni saranno eseguite per iscritto e via posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

Università degli Studi di Messina
Piazza Pugliatti, nr. 1
98122 Messina
PEC: protocollo@pec.unime.it

RiconnexiaSrls
Polo Univ. Annunziata, V.le Annunziata
98168 Messina
PEC: riconnexiasrls@arubapec.it

15.2 Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra indicati, con le modalità di cui al presente articolo

ART. 16 Norme di rinvio

16.1 Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile e dalle vigenti norme in materia dettate dall'Ordinamento giuridico italiano.

16.2 Gli articoli della presente convenzione sono scindibili e qualora uno di essi fosse ritenuto non valido o non applicabile in tutto o in parte, tale invalidità o inapplicabilità riguarderà unicamente tale articolo o parte di esso e non influirà in alcun modo sulla convenzione. Entro i termini consentiti dalla legge, tale articolo non valido e non applicabile sarà sostituito da un patto che rifletta le intese originali delle Parti. Qualora la presente convenzione o alcuni dei suoi articoli o l'esecuzione di alcuni articoli siano ritenuti illeciti o non eseguibili secondo le disposizioni di legge, nel tempo, in vigore, le Parti saranno esonerati da dare esecuzione a dette, illecite o non eseguibili e si impegnano in buona fede a convenire le modifiche necessarie a renderle lecite e/o eseguibili, senza ciò incida sulla validità della convenzione.

16.3 Le Parti dichiarano e confermano, con la sottoscrizione della presente convenzione, da valersi anche con gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, che la stessa è stata predisposta congiuntamente ed è frutto di loro libera negoziazione, clausola per clausola.

Università degli Studi di Messina
Il Rettore
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)


RiconnexiaS.r.l.s.
Amministratore Unico
Giorgio Donato) (Dr.

Ai sensi dell'art. 1341, II comma, del C. C., si approvano specificatamente le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5, e 8 della presente convenzione.

Università degli Studi di Messina
Il Rettore
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)

RiconnexiaS.r.l.s.
Amministratore Unico
Giorgio Donato) (Dr.

Planimetria dei Locali



Personale docente universitario

Nome e Cognome	Dipartimento	Email	Posizione
Alessandro Giuffrida	DiSciVet	alessandro.giuffrida@unime.it	PO
Graziella Ziino	DiSciVet	graziella.ziino@unime.it	PO
Filippo Giarratana	DiSciVet	filippo.giarratana@unime.it	Rtd B

Elenco apparecchiature, arredi e impianti presenti nelBlocco B

Descrizione strumentazione	Quantità	Riferimento/i inventario
Microscopio elettronico a scansione (guasto)	1	62432
Microscopio ottico	1	62431
Microscopio a fluorescenza	1	62429
Stereo microscopio	1	62430
PC e monitor microscopia	1	62440 – 62439
Sistema preparazione automatico terreni di coltura	1	62897 - 62899
Piastra magnetica riscaldante	1	62884
Piastra magnetica riscaldante	1	Non inventariato
Vortex	1	Non inventariato
Sistema distillazione acqua (CENTRA R60)	1	102665
Sistema di produzione Ultrapura	1	61137
Cappa chimica	1	Non inventariato
Bilancia di precisione	1	Non inventariato
Bagnetto sonorex	1	62934
Agitatore riscaldante	1	62470
Pompa peristaltica	3	Non inventariato
Pipettatori (non inventariati)	3	Non inventariato
Lava-vetreria	1	62889
Autoclave WISD	1	Non inventariato
Omogeneizzatore Stomaker	1	Non inventariato
Diluitore gravimetrico	1	62512
Sistema TEMPO bioMerieux	1	62904 – 62905 – 62907 – 62906 - 71224
Vidas EAT AND GO	1	62903
Misuratore di AW	1	62929
Centrifuga Eppendorf		62994
Vitek MS + SARAMIS	1	71216 – 71220 – 62909 – 71221 – 71217 - 71218
Centrifuga eppendorf	1	Non inventariato
Minicentrifuga da banco	1	Non inventariato
Termocicizzatore da 96	1	62998
Minimag	1	62990
Sistema Real Time PCR	1	62997
Pulsed Field Gel Electroforesis	1	62996
Termomixer compatto	1	62991
Pipette (non sono inventariate)	8	Non inventariato
PC + monitor	1	71219 - 112010
Descrizione arredi e impianti	Quantità	Riferimento/i inventario
Armadietto spogliatoio	10	Non inventariato
Armadio di sicurezza combinato acidi basi e infiammabili	1	Non inventariato

Armadio di sicurezza sottobanco acidi e basi	1	Non inventariato
Armadio in legno da laboratorio	1	71132
Armadio in metallo da laboratorio	7	Non inventariato
Banco da laboratorio da 180	22	Non inventariato
Cappa a flusso laminare da 120	1	102704
Cappa a flusso laminare da 180	2	102702 / 102703
Carrello da laboratorio in acciaio	2	62517
Congelatore -80°C	1	102701
Congelatore Thermo	1	102705
Frigorifero da laboratorio electrolux	2	Non inventariato
Frigorifero Thermo	2	102708 - 102707
Frigo-termostato IC 150-R	1	102668
Incubatore a CO2	1	62468
Incubatore argolab ICN 55	4	Non inventariato
Lavello da laboratorio	7	Non inventariato
Panca legno metallo spogliatoio	2	Non inventariato
Poltrona pelle	1	Non inventariato
Poltroncina girevole	3	62502
Scrivania legno	1	Non inventariato
Scrivania legno metallo con cassetiera	8	Non inventariato
Scrivania vetro	1	Non inventariato
Sedie	2	62950 – 62981
Sgabello nero	19	Non inventariato
Supporto incubatore	1	71133
UPS	1	Non inventariato
Vetrinetta da laboratorio vetro / truciolato	3	62986

Elenco apparecchiature, arredi e impianti presenti nel Blocco C

Lava-stivali	1	Non inventariato
Banco da laboratorio da 180	3	Non inventariato
Banco da laboratorio da 120	1	Non inventariato
Lavello da laboratorio	1	Non inventariato
Macchina per il vuoto	1	62938
Zangola	1	71248
Tritacarne	1	71246
Impastatrice	1	71247
Insacatrice	1	71255
Abbattitore	1	71253
Forno	1	71243
Macchina per il ghiaccio	1	71254
Cella frigo	1	71226
Carrello acciaio	1	71249
Tavolo acciaio	1	71250
Siringatrice	1	71251
Cutter	1	71245
Cella stagionatura	1	Non inventariato

Inscatolatrice	1	71242
Pastorizzatore latte	1	71241
UPS	1	Non inventariato

Inventario della strumentazione ed attrezzature di proprietà di Riconnexia

Descrizione strumentazione	Quantità	Riferimento/i inventario
Minividas (Biomérieux)	1	
Sistema LAMP (Bionthec)	1	
Rampa con sistema filtraggio + Pompa per il vuoto (Merck)	1	
Pipette a volume variabile 20-200 µ (Eppendorf)	2	
Pipette a volume variabile 100-1000 µ (Eppendorf)	2	
Datalogger a 2 sonde (Thermo)	3	
Ripetitore segnale datalogger (Thermo)	1	
Frigorifero + 7°C	1	
Sonda termometrica certificata PT100	1	
Ultraturrax (Omogeneizzatore TessueMaster-125 con asta)	1	
Incubatore da 200 litri (ICN 200- Argolab)	2	
Piastra magnetica riscaldante (M2-A)	1	
Bagnomaria da laboratorio WB 22 Pump	1	
Bilancia tecnica di precisione digitale BL 2002	1	
pHmetro portatile XS pH 7 Vio FOOD	1	
Elettrodo a penetrazione XS 2 Pore T	1	
Saldatrice GIMA GD-301 EVO	1	